

I

(Comunicazioni)

CORTE DEI CONTI

PARERE N. 5/2002

della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta modificata di un regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee

(2002/C 236/01)

MOTIVAZIONE

Il 20 marzo 2002 la Commissione ha presentato una proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾.

In una lettera pervenuta alla Corte l'11 aprile 2002 il Consiglio ha chiesto alla Corte di formulare un parere su questa proposta modificata.

La proposta modificata ha lo scopo di autorizzare una misura di sfoltimento con cessazione definitiva dal servizio di 600 funzionari della Commissione, con un contingente di 200 ogni anno dal 2002 al 2004, per tener conto delle esigenze di rinnovo delle qualifiche professionali.

La Corte ha esaminato la proposta modificata ed ha formulato il presente parere, basandosi sulle seguenti ragioni:

1. Nella sua motivazione la Commissione indica che la cessazione definitiva dal servizio di 600 funzionari della Commissione consentirebbe di assumere 273 nuovi funzionari con un'operazione neutra sul piano del bilancio, poiché il costo delle assunzioni sarebbe compensato dal risparmio generato dall'operazione in causa. Secondo la motivazione, la cifra di 600 funzionari è stata stabilita in base ad un'analisi dei profili specializzati e delle qualifiche di cui la Commissione necessita. Non viene indicata la natura di tali profili e qualifiche, né sono date ulteriori spiegazioni sulla cifra (600).

2. La proposta originaria, su cui la Corte ha formulato il parere n. 3/2001 ⁽²⁾, prevedeva di concedere un'indennità di cessazione definitiva dal servizio a 600 funzionari che avevano compiuto 50 anni di età e avevano almeno 10 anni di servizio. Secondo la proposta modificata la misura di sfoltimento riguarda 600 funzionari che hanno compiuto 55 anni di età e che hanno almeno 15 anni di servizio.

3. La proposta modificata prevede un livello medio inferiore dell'indennità di cessazione dal servizio (62,5 % dello stipendio base invece del 65 %).

4. I risparmi e gli oneri annui indicati nella scheda finanziaria allegata alla proposta modificata riepilogano sia per i funzionari oggetto della misura di sfoltimento, sia per i neoassunti i principali oneri ed entrate salariali imputati annualmente al bilancio. Le differenze rispetto alla proposta originaria sono dovute alla previsione di risparmi superiori ed alla conseguente possibilità di assumere un numero più elevato di nuovi funzionari (273 rispetto ai 258 della proposta originaria).

5. La Commissione ha eseguito il calcolo applicando gli stessi metodi della proposta originaria. Nel parere precedente la Corte ha ritenuto che il calcolo avrebbe potuto essere più complesso, ma che le conseguenze immediate per il bilancio erano presentate in modo sostanzialmente ragionevole. Ciò nonostante, l'aumento dei costi delle future pensioni dovuti alla nomina dei nuovi funzionari non sembra essere stato preso in considerazione. Come la

⁽¹⁾ COM(2002) 136 def. del 20 marzo 2002.

⁽²⁾ GU C 162 del 5.6.2001.

Corte ha osservato nel suo parere precedente: «Ciò implica che il costo totale a lungo termine (non l'esborso immediato) derivante dall'assunzione dei nuovi funzionari sarebbe del 25 % circa superiore a quello calcolato dalla Commissione».

6. I risparmi di bilancio saranno ottenuti lasciando vacanti 327 dei 600 posti liberati grazie al prepensionamento ed assumendo, per i posti rimanenti, funzionari a livelli di carriera e di remunerazione (gradi) inferiori. La proposta non dà alcuna spiegazione sui meccanismi di bilancio che saranno utilizzati per la salvaguardia di questi risparmi a lungo termine.

7. L'operazione di sfoltimento proposta (di fatto un regime di prepensionamento) sembra in contrasto con l'obiettivo della politica occupazionale, proposto dalla Commissione e adottato dal Consiglio ⁽¹⁾, consistente nell'aumentare il tasso di occupazione delle persone anziane (di età compresa fra 55 e 64 anni). Nella riunione del 15 e 16 marzo 2002 a Barcellona, il Consiglio europeo ha confermato questo obiettivo ed ha raccomandato di dare ai lavoratori anziani maggiori possibilità di restare nel mercato del lavoro, ad esempio tramite formule flessibili e graduali di pensionamento.

8. Secondo il quinto considerando del regolamento proposto «Le qualifiche di taluni funzionari, particolarmente fra i più anziani, non sarebbero affatto consone alle funzioni da esercitare». È questa la ragione per cui essi dovrebbero beneficiare di un regime di prepensionamento. Nel gruppo obiettivo di 600 funzionari, 312 appartengono alla categoria dei funzionari superiori di grado A 3 (capi divisione) e di grado A 5/A 4 (amministratore principale, capo unità). Ciò mostra la necessità di una migliore politica di gestione del personale.

9. Considerando il livello di remunerazione dei funzionari da A 5 ad A 3, un'indennità corrispondente al 62,5 % dello stipendio base consentirebbe probabilmente, in certi casi, di conservare un livello di vita discreto. Inoltre, il beneficiario di un'indennità di cessazione definitiva dal servizio sarà autorizzato a svolgere una nuova attività per compensare la perdita di una parte del suo stipendio base. Ciò potrebbe rendere l'indennità in causa interessante per i funzionari efficienti.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativa a orientamenti per la politica degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002 (2002/177/CE) e raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri (2002/178/CE), pubblicate entrambe nella GU L 60 dell'1.3.2002.

10. Gli obiettivi del regime non sarebbero conseguiti se questo fosse applicato anche a funzionari efficienti attratti dalle condizioni finanziarie offerte. La Corte constata che non è stato definito alcun criterio chiaro e idoneo di selezione.

11. Il regime dovrebbe essere attuato in modo che i funzionari in grado di riqualificarsi siano trattati in modo equo.

12. Nell'ambito delle considerazioni sul pensionamento flessibile, il sig. Jan O. Karlsson, ex presidente della Corte, osservava, in una lettera del 10 settembre 2001 al sig. Neil Kinnock, vicepresidente della Commissione, che sarebbe opportuno istituire un sistema di pensionamento equo e trasparente, che rendesse il prepensionamento sufficientemente attraente. L'attuale sistema di pensionamento era considerato poco flessibile e penalizzava chi desiderava cessare la propria attività prima dell'età di 60 anni. Nella stessa lettera si indicava parimenti che «in effetti, lo sfoltimento è non solo costoso ma anche ingiusto, poiché le compensazioni finanziarie sono accordate indipendentemente dal numero degli anni di servizio. Un sistema di questo tipo dovrebbe essere utilizzato solo come ultima risorsa (ad esempio nel caso di una profonda riorganizzazione delle istituzioni) e dovrebbe essere considerato anche l'uso di sistemi più economici e più equi, come un prepensionamento a condizioni favorevoli (cioè senza riduzione dei diritti a pensione) su iniziativa delle istituzioni».

13. Consapevole della necessità di disporre di un sistema di monitoraggio delle risorse umane adeguato, per garantire il rinnovo necessario e regolare del personale, la Corte osserva che la proposta che figura nel progetto di riforma dello statuto ⁽²⁾ e intesa a facilitare le condizioni di cessazione dal servizio dopo l'età di 55 anni risponderebbe meglio alle esigenze di flessibilità e di sana gestione finanziaria con un costo inferiore per il bilancio ⁽³⁾. È probabile che l'attuazione del regime suddetto riduca in futuro il ricorso alle procedure di prepensionamento.

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

vista la proposta modificata della Commissione del 20 marzo 2002 ⁽⁴⁾,

vista la richiesta di parere formulata dal Consiglio su questa proposta modificata, pervenuta alla Corte l'11 aprile 2002,

⁽²⁾ Documento COM(2002) 213 def.

⁽³⁾ Questa possibilità, raccomandata dalla Corte in tutte le discussioni attinenti al piano della riforma amministrativa, è prevista solo «nell'interesse del servizio, in base a criteri obiettivi e procedure trasparenti». Essa non prevede alcuna indennità forfettaria, ma mira unicamente a ridurre e in alcuni casi perfino a sopprimere i coefficienti correttivi previsti dallo statuto.

⁽⁴⁾ COM(2002) 136 def. del 20 marzo 2002.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1. Come la Corte ha già osservato nel parere n. 3/2001, sembra che l'aumento dei costi futuri delle pensioni derivante dalla nomina dei nuovi funzionari non sia stato preso in considerazione.

2. La proposta dovrebbe definire i meccanismi di bilancio che saranno utilizzati per far sì che i risparmi siano effettivamente salvaguardati a lungo termine.

3. Il preambolo del regolamento proposto dovrebbe spiegare la coerenza del regime con l'obiettivo della politica occupazionale europea di aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani tramite formule di pensionamento flessibili e gradualità.

4. La Corte constata che non sono definiti criteri di selezione idonei e chiari.

5. Il regime dovrebbe essere attuato in modo da far sì che i funzionari in grado di riqualificarsi siano trattati in modo equo.

6. La Corte è del parere che un sistema di prepensionamento come quello proposto dovrebbe essere solo una soluzione *un tantum*. In futuro si deve dare rilievo al miglioramento della politica di sviluppo della carriera del personale.

Questo parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 17 e 18 luglio 2002.

Per la Corte dei conti

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Presidente
